

Allegato A - Disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6.

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6, disciplina, in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
 - a) i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente; dell'Ufficio legislativo; dell'Ufficio stampa, informazione e Bollettino ufficiale; della Segreteria del Presidente; l'organizzazione della Segreteria di Giunta, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 2024;
 - b) il numero e il trattamento economico delle posizioni di responsabilità presso gli Uffici di diretta collaborazione;
 - c) il limite massimo del personale, nel rispetto delle capacità assunzionali dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente articolo tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il numero di soggetti esterni all'amministrazione regionale che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, in conformità alla disciplina statale vigente in materia;
 - d) l'indennità omnicomprensiva, sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla normativa vigente, da corrispondere ai dipendenti assegnati agli uffici di cui al presente articolo fino a una specifica disciplina contrattuale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati;
 - e) il limite massimo, comunque non superiore a tre, e il trattamento economico, commisurato alla particolare qualificazione professionale, di esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni di cui può avvalersi il Presidente.

Art. 2 (Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto svolge compiti di supporto tecnico in tutti gli ambiti di competenza del Presidente; cura i rapporti con gli organismi dell'Unione Europea, con gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, il CIPESS, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché con il Consiglio regionale e le strutture amministrative della Giunta regionale.
2. A capo dell'Ufficio di Gabinetto, per la direzione e il coordinamento delle attività degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, opera il Capo di Gabinetto. Il Capo di Gabinetto assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione delle strutture amministrative della Giunta regionale; verifica gli atti da sottoporre all'esame e alla firma del Presidente; svolge le altre funzioni che il Presidente gli assegna.
3. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo della pubblica amministrazione, professori universitari, avvocati ovvero tra professionisti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, in possesso di

competenze adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare con proprio decreto, fra i soggetti di cui al comma 3, fino a tre vice Capi di Gabinetto, che concorrono a costituire l'Ufficio di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.
5. Tra i dipendenti assegnati alla segreteria dell'Ufficio di Gabinetto è individuata una unità di personale incaricata del raccordo con le segreterie del Presidente, degli Assessori e degli altri uffici disciplinati dal presente decreto.

Art. 3

(Ufficio legislativo)

1. L'Ufficio legislativo collabora con le competenti strutture amministrative della Giunta regionale nella progettazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta e ne cura la definizione, anche con riguardo alla qualità della normazione e alla semplificazione normativa; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Consiglio regionale, monitora i provvedimenti all'esame del Consiglio regionale e cura gli adempimenti connessi agli atti di indirizzo politico, anche di iniziativa dei cittadini, e gli ulteriori atti previsti dallo Statuto connessi alla partecipazione popolare; cura i procedimenti di promulgazione delle leggi regionali e di emanazione dei regolamenti; cura i rapporti con il Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di esame istruttorio delle leggi regionali; si raccorda con l'Avvocatura regionale ai fini dell'istruttoria dei giudizi di legittimità costituzionale di leggi regionali, anche coinvolgendo, a tal fine, le Direzioni Generali interessate; monitora l'attività normativa statale e cura, in raccordo con l'Avvocatura regionale, l'istruttoria per la proposizione dei giudizi di legittimità costituzionale e di conflitto di attribuzione; fornisce supporto alle strutture amministrative nella fase ascendente del diritto eurounitario e per l'adeguamento della legislazione regionale al diritto europeo; cura, d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto, la partecipazione della Regione all'attività normativa presso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A capo dell'Ufficio legislativo, per la direzione e il coordinamento delle attività, opera il Capo dell'Ufficio legislativo, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare con proprio decreto un vice Capo dell'Ufficio legislativo, scelto tra i soggetti di cui al comma 2, il cui trattamento economico sarà parametrato a quello complessivo di un Dirigente di Unità operativa semplice di prima fascia. Se già dipendente di pubblica amministrazione, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo che opta per la conservazione del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 4

(Stampa, informazione istituzionale e comunicazione)

1. L'attività di informazione istituzionale e di comunicazione è svolta dall'Ufficio stampa, informazione e Bollettino Ufficiale, dal Responsabile della informazione multimediale e dall'Ufficio Comunicazione istituzionale e Relazioni con il Pubblico.

2. L'Ufficio stampa, informazione e Bollettino Ufficiale, diretto dal Capo Ufficio stampa, opera alle dipendenze del Presidente e in particolare:
 - a) cura, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dalla legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1, i rapporti del Presidente e della Giunta regionale con il sistema e gli organi di informazione regionali, nazionali e internazionali;
 - b) effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, con particolare riferimento agli ambiti di interesse del Presidente e dell'Amministrazione regionale;
 - c) promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative della Giunta regionale, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale;
 - d) assicura il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività alle comunicazioni rivolte all'esterno attraverso comunicati stampa, conferenze stampa, interviste, campagne di comunicazione ed eventi di informazione e comunicazione;
 - e) predispone, per quanto di sua competenza ed in raccordo con il Responsabile dell'informazione multimediale, il "Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione" di cui all'art. 7, comma 1, Legge Regionale 6 febbraio 2018, n. 1;
 - f) programma e cura la comunicazione delle iniziative e delle attività dell'Amministrazione regionale nonché, nel rispetto delle reciproche competenze, degli organismi, anche di natura privata, dipendenti dalla Giunta, in raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei, con le Direzioni Generali e gli Uffici Speciali e con i soggetti attuatori dei progetti, assicurando la piena, corretta ed efficace comunicazione istituzionale;
 - g) provvede alla elaborazione, comunicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Il Capo Ufficio stampa, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, è scelto tra il personale di qualifica dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale, ovvero tra soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti di accesso alla dirigenza e di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.
4. Presso l'Ufficio stampa, informazione e Bollettino Ufficiale opera l'Ufficio Comunicazione istituzionale e Relazioni con il Pubblico, che:
 - a) garantisce la comunicazione sui servizi erogati e sui procedimenti amministrativi della Giunta regionale. Fornisce orientamento sui servizi online offerti dall'ente. Facilita la consultazione di normativa, atti e banche dati dell'Amministrazione. Indirizza gli utenti verso gli uffici regionali;
 - b) cura i processi di comunicazione interna e la reciproca informazione con le altre strutture operanti nell'amministrazione;
 - c) cura la comunicazione delle iniziative e delle attività dell'Amministrazione regionale assicurando la piena, corretta ed efficace comunicazione istituzionale, anche attraverso gli strumenti on line;
 - d) provvede alla rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza. Accoglie e gestisce segnalazioni e reclami;
 - e) è Ufficio centrale per l'accesso e informa l'utenza sulle modalità di accesso agli atti e sullo stato dei procedimenti della Giunta Regionale;
 - f) esercita, altresì, tutte le altre funzioni di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150".
5. Il Responsabile dell'informazione multimediale, scelto fra operatori esperti del settore dell'informazione, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, organizza i contenuti del portale istituzionale della Giunta regionale della Campania e cura, d'intesa con il Capo Ufficio stampa, l'informazione e la comunicazione istituzionale di natura multimediale.

6. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Presidente, entro i limiti delle risorse stanziare sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli uffici di diretta collaborazione, può nominare un portavoce per la cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Su disposizione del Presidente, le funzioni di portavoce possono essere svolte dal Capo Ufficio stampa.

Art. 5
(Segreteria del Presidente)

1. La Segreteria del Presidente opera alle dirette dipendenze del Presidente ed assicura il supporto all'espletamento dell'attività politica e di rappresentanza istituzionale, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione di quanto necessario per gli interventi del Presidente medesimo, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto.
2. Presso la Segreteria del Presidente, possono essere nominati fino ad un massimo di quattro Responsabili, di cui uno con funzioni di Coordinatore che funge da interfaccia con il Settore Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e agli uffici di diretta collaborazione per quanto di competenza relativamente alle questioni relative al personale ed alla trasparenza.
3. La Segreteria del Presidente si articola in tre sezioni:
 - Segreteria tecnica, che assicura il supporto all'espletamento dell'attività politica e di rappresentanza e Segreteria istituzionale, che cura gli affari generali della Presidenza, entrambe gestite dal Coordinatore della Segreteria del Presidente;
 - Team di comunicazione che, tra l'altro gestisce, d'intesa con l'Ufficio Stampa, la comunicazione visiva dell'amministrazione. Il Team è gestito dal Coordinatore della Segreteria del Presidente, in accordo con il Responsabile dell'Informazione Multimediale previsto al comma 5 dell'articolo 4.
4. Il Presidente può avvalersi di un Segretario particolare, che adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e cura i rapporti politici del medesimo.
5. I Responsabili della Segreteria del Presidente e il Segretario particolare sono scelti tra il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale, tra i dipendenti pubblici di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco presso la Regione o tra soggetti esterni all'amministrazione regionale.
6. La dotazione del personale assegnato alla Segreteria del Presidente è stabilita nel numero massimo di dodici unità, oltre al Segretario particolare, al Portavoce e al Responsabile dell'Informazione Multimediale, previsto al comma 5 dell'articolo 4 e, comunque, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1.
7. Al Responsabile con funzioni di Coordinatore della Segreteria del Presidente è attribuito il trattamento fondamentale già in godimento ovvero, se estraneo alla pubblica amministrazione, determinato sulla base del CCNL – Comparto Funzioni Locali, nonché un'indennità omnicomprensiva, sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio a titolo di straordinario, produttività o altro titolo, parametrata:
 - a) all'importo risultante dalla somma della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 6 del 2024 e la retribuzione di risultato attribuita ai medesimi dirigenti, se appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;
 - b) all'ottantacinque per cento della retribuzione complessiva determinata ai sensi della precedente lettera a), se appartenente all'Area degli Istruttori.

Ai Responsabili della Segreteria del Presidente è attribuito il trattamento fondamentale già in godimento ovvero, se estranei alla pubblica amministrazione, determinato sulla base del CCNL – Comparto Funzioni Locali, nonché un'indennità omnicomprensiva sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio a titolo di straordinario, produttività o altro titolo, parametrata:

- a) alla retribuzione di posizione prevista per i dirigenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 6 del 2024, se appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;
- b) all'ottantacinque per cento della retribuzione di posizione prevista per i medesimi dirigenti, se appartenente all'Area degli Istruttori.

In tutti i casi, il quindici per cento dell'indennità è erogato all'esito di positiva valutazione della performance effettuata dal Presidente sentito il Responsabile della Segreteria, a seguito di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi annuali assegnati.

Art. 6 (Segreteria di Giunta)

1. La Segreteria di Giunta è organizzata in:
 - a) una struttura di supporto all'organo di direzione politica, che cura gli adempimenti connessi al funzionamento della Giunta regionale quale organo collegiale di governo; cura l'istruttoria finalizzata alla verifica dell'insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità degli assessori, svolge le funzioni di assistenza tecnico-giuridica all'attività collegiale della Giunta e assicura la verifica preliminare dei provvedimenti da sottoporre al suo esame, sotto il profilo della correttezza e della completezza giuridico-formale, della coerenza rispetto ai piani ed ai programmi di intervento, della regolarità d'ordine finanziario contabile, in raccordo con le competenti strutture amministrative; assolve le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute ed all'esito dei lavori; cura, altresì, l'archivio storico e corrente delle deliberazioni della Giunta regionale, dei decreti presidenziali e degli atti e provvedimenti dei commissari ad acta. Svolge ogni altro compito e funzione assegnati dal Presidente o dalla Giunta regionale;
 - b) un Settore, posto in posizione di autonomia funzionale e articolato in due Unità operative dirigenziali semplici, che assicura le funzioni amministrative e contabili di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e fornisce supporto all'Ufficiale Rogante della Regione e al Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati).
2. A capo della Segreteria di Giunta opera il Segretario di Giunta, avente qualifica dirigenziale, scelto, in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata al livello e alla complessità dei compiti da svolgere, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Il Segretario di Giunta svolge altresì la funzione di Ufficiale rogante dell'ente.

Art. 7 (Consulenti e consiglieri)

1. A supporto diretto del Presidente possono operare, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, fino a tre esperti, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e dall'articolo 21, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 6 del 2024.
2. Il Presidente può avvalersi, altresì, di consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza della Giunta Regionale, i cui incarichi sono conferiti a titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell'incarico stesso e in ogni caso nell'ambito delle risorse all'uopo stanziare.

Art. 8
(Incarichi)

1. Il Capo di Gabinetto, i vice Capi di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo, il vice Capo dell'Ufficio legislativo, il Capo dell'Ufficio stampa, il Responsabile della informazione multimediale, il Portavoce, i Responsabili della Segreteria, compreso quello con funzioni di Coordinatore, il Segretario particolare del Presidente e il Segretario della Giunta regionale sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato. Essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
2. Ai titolari degli incarichi di cui al comma 1 spetta un trattamento economico omnicomprensivo, parametrato a quello previgente, stabilito nel decreto di nomina, graduato in relazione alle funzioni correlate all'incarico, con attribuzione della prima fascia della retribuzione di posizione prevista per il medesimo livello organizzativo di riferimento sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La quota di retribuzione accessoria di posizione, riconosciuta ai Responsabili dei Settori degli UDCP è parametrata a quella dei dirigenti di Settore della Giunta regionale della Campania di prima fascia.

La quota di retribuzione accessoria di posizione, riconosciuta ai Responsabili delle UU.OO.SS. degli UDCP è parametrata a quella dei dirigenti di U.O.S. della Giunta regionale della Campania di seconda fascia.

Al titolare dell'incarico di cui all'art. 2, comma 5, spetta un'indennità parametrata alla retribuzione di posizione dei dirigenti di U.O.S. della Giunta regionale della Campania di seconda fascia.

Art. 9
(Personale)

1. Il contingente di personale di comparto degli Uffici disciplinati dal presente decreto è stabilito complessivamente in centonovanta unità, con esclusione del personale assegnato al Settore della Segreteria di Giunta di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).
2. Nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1, alle strutture di cui al presente decreto possono essere assegnati dipendenti della Giunta, ovvero del Consiglio o di altre pubbliche amministrazioni, in aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente in materia.
3. Alle strutture di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma 1, lettera a) possono essere assegnate unità assunte con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente, in misura non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1, nonché dirigenti, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi di natura fiduciaria concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall'amministrazione. La durata massima degli incarichi di cui al presente comma è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina. Essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. Gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sono conferiti secondo quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, 8, commi 2 e 3 e 10, comma 3 della legge regionale n. 6 del 2024.

5. Il trattamento economico fondamentale del personale a contratto a tempo determinato è determinato sulla base del CCNL – Comparto Funzioni Locali e nei limiti delle risorse di bilancio.
6. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di cui agli articoli, 2, 3, 4, 5 e 6, comma 1, lettera a) è attribuita, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità omnicomprensiva, sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla normativa vigente, articolata in fasce retributive a seconda delle aree professionali e degli uffici di assegnazione. Fino a specifica disposizione contrattuale, l'indennità di cui al presente comma è determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, entro i limiti delle risorse di bilancio. Nelle more delle relative determinazioni, è confermato il trattamento economico accessorio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10

(Assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione)

1. All'assegnazione di unità di personale agli uffici di cui al presente decreto provvede il Direttore Generale delle risorse umane, su richiesta del Capo di Gabinetto, senza che occorra il nulla osta da parte della struttura di provenienza. Tale assegnazione ha durata pari a quella del mandato presidenziale, salvo diversa disposizione.
2. Le assegnazioni presso le strutture di cui al presente decreto che non sono a tempo determinato, ove non esplicitamente confermate, cessano automaticamente nei termini previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente.
3. Ai dipendenti dell'amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta collaborazione è assicurato, alla scadenza dell'incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di precedente appartenenza o alla Direzione generale Risorse Umane per quelli di prima assegnazione agli UDCP.
4. All'acquisizione di unità di personale a tempo determinato e all'assegnazione del personale tra gli uffici di cui al presente decreto provvede il Dirigente del Settore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), su richiesta del Capo di Gabinetto.

Art. 11

(Disposizioni in materia di organizzazione)

1. L'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale e le relative funzioni sono disciplinate dall'Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio di previsione finanziario della Regione, entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art.13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° luglio 2026.
2. Alla data di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 30 gennaio 2025.